

Circolare n. 238

Firenze, Settembre 2021

Prot. 260 FF/S/eb

Alle Imprese Iscritte
Agli Studi di Consulenza

OGGETTO: VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA IMPIEGATA NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI

Con la presente siamo ad inviarvi una prima comunicazione afferente le procedure per verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

Vi ricordiamo, al riguardo, che in data 10/9/2020 è stato sottoscritto l'Accordo tra le Parti Sociali Nazionali e che in data 25/06/2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143. Cliccando qui: [verifica congruita](#) potrete visualizzare i documenti citati nonché alcune slide predisposte dal Ministero del Lavoro.

Vi comunichiamo che lo strumento che consentirà alle Casse edili di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro consulenti una modalità comune di gestione del cantiere è stato identificato nel sistema informatico **CNCE EDILCONNECT**. L'utilizzo di tale portale consentirà la registrazione dei cantieri nonché la corretta compilazione della denuncia mensile e agevolerà lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera che potrà essere monitorata in ogni fase dall'impresa stessa.

Nell'invitarvi a dare un'attenta lettura ai documenti sopra richiamati Vi riportiamo di seguito una sintesi della nuova normativa e delle procedure che sono allo scopo predisposte.

Innanzitutto si evidenzia che il Decreto Ministeriale tiene conto di quanto definito dalle Parti Sociali con il richiamato accordo del 10/9/2020.

Riteniamo funzionale un'esposizione in sintesi sotto forma di domande risposte.

TELEFONI:

<p>In quale ambito si applica la verifica della congruità?</p>	<p>Si applica per tutti i lavori pubblici nonchè per i lavori privati il cui valore dell'opera sia complessivamente pari o superiore a € 70.000.</p>
<p>A chi è rivolta la verifica di congruità?</p>	<p>E' rivolta al settore Edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori per le quali trovi applicazione la contrattazione collettiva dell'edilizia.</p>
<p>Da quando si applica?</p>	<p>Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente a partire dal 1/11/2021, decorrenza dalle denunce del mese di Novembre 2021. La Cnce rende disponibili le modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del Decreto E' previsto un interscambio di dati tra l'Ispettorato del Lavoro, l'Inps, l'Inail e la Commissione Nazionale Casse Edili.</p>
<p>Come avviene la verifica di congruità?</p>	<p>La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata all'Accordo Nazionale delle Parti Sociali del 10/9/2020 (allegata)</p>
<p>Come procede la Cassa Edile a calcolare il costo del lavoro necessario a raggiungere gli indici di congruità?</p>	<p>Vengono sommati i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imponibile GNF denunciato moltiplicato il valore convenzionale di 2,5 - Numero di ore lavorate dal personale non dipendente dell'impresa o dai lavoratori autonomi (fino a nr 173 ore al mese) moltiplicato per la paga oraria qualifica O3 e moltiplicato il valore convenzionale di 2,5. I valori potranno essere indicati su Edilconnect - Eventuali costi aggiuntivi documentati. I valori potranno essere indicati su Edilconnect

TELEFONI:

<p>Quando viene richiesta la verifica di congruità?</p>	<p>Per i lavori pubblici la verifica è richiesta dal Committente o dall'Impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati la verifica deve essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale. A tal fine, l'impresa affidataria presenta l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva.</p>
<p>Chi rilascia l'attestazione di congruità?</p>	<p>L'attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure dal Committente. L'attestazione di congruità sarà richiesta su Edilconnect e potrà essere scaricata dallo stesso portale una volta rilasciata.</p>
<p>Qual è la Cassa Edile competente?</p>	<p>E' quella ove insiste il cantiere. Nel nostro caso potrà essere selezionata la "Cassa Edile di Firenze".</p>
<p>Cosa accade se non viene riscontrata la congruità?</p>	<p>La Cassa Edile invita l'impresa affidataria a regolarizzare la posizione entro 15 giorni (importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità) evidenziando analiticamente le difformità riscontrate. L'impresa affidataria risultante non congrua potrà dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di idonea documentazione relativa ad eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile. In mancanza della regolarizzazione, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l'impresa affidataria.</p>

TELEFONI:

<p>Se l'appaltatore principale è congruo ma non sono congrui uno o più subappaltatori la richiesta di regolarizzazione a chi viene inviata?</p>	<p>La congruità non riguarda la singola impresa ma l'opera nel suo complesso. La regolarizzazione sarà richiesta all'impresa affidataria ove non abbia fornito idonee giustificazioni. Si ricorda che l'impresa affidataria è responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto.</p>
<p>Cosa succede in caso di variante in corso d'opera che modifichi il valore dell'appalto?</p>	<p>L'applicativo Edilconnect consentirà la modifica dei dati del cantiere.</p>
<p>Cosa succede nel caso di lavoratori in trasferta ai sensi dell'art. 21 CCNL iscritti alla Cassa di appartenenza?</p>	<p>L'applicativo Edilconnect, tramite il codice univoco del cantiere, permette di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese associate al cantiere, a prescindere dalla Cassa Edile in cui vengono effettuati i versamenti</p>
<p>Come fare nel caso di operai in distacco?</p>	<p>La registrazione dei lavoratori in distacco è gestita da Edilconnect</p>
<p>Come si calcolano gli indici di congruità in caso di subappalto/subaffidamento?</p>	<p>Gli indici minimi di congruità fanno riferimento all'opera nel suo complesso e non al singolo subappalto/subaffidamento</p>
<p>Quali sono le modalità e le istruzioni operative rese disponibili dalla Cnce e applicabili alla Cassa Edile di Firenze?</p>	<p>La Cnce ha reso disponibile il software Cnce Edilconnect. E' il sistema che codifica univocamente ogni cantiere a livello nazionale che dovrà essere utilizzato per l'inserimento dei cantieri dell'impresa. I cantieri inseriti su Edilconnect saranno quindi resi disponibili per l'elaborazione delle denunce mensili da presentare alla Cassa Edile. Nel sistema Edilconnect saranno inserite tutte le notifiche preliminari, anche per agevolare la creazione e la gestione del cantiere. Inoltre Edilconnect permetterà all'impresa affidataria di monitorare la congruità dell'opera.</p>
<p>I dati inseriti su Edilconnect sostituiranno la denuncia di nuovo lavoro che deve essere inviata alla Cassa Edile?</p>	<p>Sì, l'invio della DNL sarà effettuato direttamente in Edilconnect che si occuperà di trasmettere la DNL alla Cassa competente</p>

TELEFONI:

<p>Chi deve inserire un nuovo cantiere su Edilconnect</p>	<p>I nuovi cantieri devono essere inseriti dalle Imprese affidatarie le quali indicheranno la ragione sociale delle imprese subappaltatrici/subaffidatarie o che comunque operano in cantiere.</p>
<p>L'utilizzo di Edilconnect è gratuito?</p>	<p>Sì, sia per le imprese iscritte e relativi consulenti sia per i soggetti non iscritti</p>

Ci preme ricordare inoltre, in tema di Durc, quanto stabilito dalla delibera n. 2/2015 del Comitato della bilateralità in merito al principio del rispetto delle ore, in virtù del quale:

1. *condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia un numero di ore – lavorate e non- non inferiore a quello contrattuale;*
2. *la somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate, comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese;*
3. *il numero delle ore di lavoro deve essere commisurato a quelle dell'orario ordinario di lavoro a norma di legge e di contratto.*

Quanto sopra esposto rappresenta **una prima informativa** alla quale seguiranno informazioni ed istruzioni più puntuali sulle procedure da seguire.


Ci riserviamo pertanto di inviare ulteriori comunicazioni.

Con l'occasione porgiamo i più distinti saluti.

Il Vice Presidente
Marco Carletti



Il Presidente
Geom. Stefano Baluardi



TELEFONI:

CENTRALINO SEGRETERIA APPALTI 055462771 VERSAMENTI IMPRESE 0554627750 FAX SEGRETERIA 0554627788
PRESTAZIONI OPERAI 0554627760 PRESTAZIONI MAL./INF. 0554627790 FAX VERSAMENTI/PRESTAZIONI 0554627799